



**Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti**

**COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA  
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it  
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

## **Stagione Sportiva 2017/2018 Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **Comunicato Ufficiale N°268 del 2/02/2018**

#### **DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 18 gennaio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

#### **I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI  
Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. COLLI ALBANI CALCIO A 5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MENICUCCI ALESSIO FINO AL 31/12/2020, TELLE RAFFAELE FINO AL 31/12/2018 E ROSSI ANDREA PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.37 C5 DEL 22/11/2017 (Gara: COLLI ALBANI CALCIO A 5 – VILLALBA OCRES MOCA 1952 del 15/11/2017 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Maschile Roma)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 244 del 19/01/2018**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale;  
visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali;  
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:  
a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che l'autore dei gesti compiuti contro l'Arbitro (spintonamento, offese e minacce, sputo e lancio della borraccia) è stato il calciatore TELLE Damiano, e non già TELLE Raffaele, come erroneamente indicato nel referto.  
La reclamante chiede pertanto l'annullamento della sanzione inflitta al calciatore TELLE Raffaele, ed insiste inoltre per la riduzione della squalifica a carico del calciatore MENICUCCI Alessio, ritenuta eccessiva vista la reale entità dei fatti.

Esaminato il rapporto di gara, questa Corte, pur mancando al riguardo una conferma diretta dell'Arbitro, il quale, sebbene più volte convocato, non si è presentato, ritiene di poter senz'altro accogliere la contestazione formulata dalla ricorrente, in merito alla errata indicazione del calciatore TELLE Raffaele; ed infatti, controllando la distinta dei giocatori, si rileva chiaramente che il n.10 dell'elenco dei giocatori della Società Colli Albani risulta essere TELLE Damiano, che risulta infatti espulso per i gravi e descritti gesti compiuti nei confronti dell'Arbitro, e non già TELLE Raffaele, che risulta invece soltanto ammonito, per proteste, come annotato anche sulla distinta.

Accerto tale errore di trascrizione, dovuto probabilmente dal fatto che entrambi i giocatori hanno lo stesso cognome, andrà quindi revocata la sanzione inflitta al calciatore TELLE Raffaele, e andranno inoltre rimessi gli atti al Giudice Sportivo, perché provveda in merito al calciatore TELLE Damiano, effettivo autore dei gesti incriminati.

Per quanto concerne, altresì, il calciatore MENICUCCI Alessio, la reclamante chiede la riduzione della squalifica, deducendo che egli non abbia colpito con un calcio l'arbitro né che egli l'abbia attinto con uno sputo, ma solo che abbia lanciato i guanti, essendo portiere, contro il direttore di gara;

esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha descritto la condotta del calciatore sanzionato che lo avrebbe spintonato, poi colpito con i guanti, schiaffeggiato mentre estraeva il cartellino e poi colpito con un calcio;

convocato più volte l'Arbitro in sede di supplemento di referto per accertare l'intensità delle condotte del calciatore sanzionato, lo stesso non si è presentato, impedendo a questa Corte di poter completare la necessaria istruttoria;

considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" ma che, attesa la mancata audizione dell'arbitro, non si è potuto accertare l'effettivo svolgimento dei fatti, dovendo quindi sanzionare la condotta del calciatore Alessio Menicucci, pur ribadendo e sottolineando la gravità dei gesti compiuti, in misura proporzionata allo svolgersi dei fatti come emersi dall'istruttoria e tenuto conto del necessario criterio di proporzionalità nonché dei consueti parametri utilizzati in casi analoghi dagli Organi di Giustizia Sportiva in casi simili;

ritenuto che il comportamento del direttore di gara, non presentandosi ripetutamente dinanzi questo Organo di Giustizia Sportiva, posso integrare illecito disciplinare che merita adeguato approfondimento da parte della Procura Federale.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### DELIBERA

Di accogliere il reclamo in relazione alla posizione del calciatore MENICUCCI Alessio, riducendo la squalifica a carico dello stesso al 31/12/2019, con il mantenimento delle applicazione delle sanzioni amministrative di cui al CU 104/A del 17.12.2014.

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per le valutazioni in relazione alla violazione dell'Art.1 del C.G.S., da parte dell'Arbitro.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' ASDSS LE MOLE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ASSISTENTE ARBITRALE MATTEI MARIO FINO AL 31/12/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.99 SGS DEL 7/12/2017**

**(Gara: LE MOLE CALCIO – CYNTHIA 1920 del 3/12/2017 – Campionato Giovanissimi Regionali)**

#### **Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 244 del 19/01/2018**

La Società Sportiva Le Mole Calcio impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva inflitta la squalifica, sino al 31/12/2020, al proprio dirigente Mattei Mario "reo", in qualità di assistente arbitrale di parte, di aver, prima, colpito con un violento calcio, la cavaglia dell'arbitro procurandogli intenso dolore e poi spintonandolo e rivolgendogli, al contempo, espressioni offensive e minacciose.

A sostegno della propria tesi difensiva la Società contestava lo svolgimento dei fatti descritti dal direttore di gara, sostenendo che, nell'immediato e concitato fine gara, il contatto tra l'arbitro ed il proprio dirigente sia stato fortuito, in quanto quest'ultimo si era frapposto tra lo stesso arbitro ed i giocatori che chiedevano spiegazioni.

La reclamante, pertanto, chiedeva una congrua riduzione della squalifica irrogata.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltato il direttore di gara ritiene che non ci siano margini per accogliere il reclamo.

Infatti, dagli atti ufficiali (in particolare dal rapporto dell'arbitro e dal suo supplemento) che fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 35 C.G.S.), nonché dalla stessa audizione dell'arbitro, davanti a questo Organo giudiziario, emerge che, al termine della gara, l'arbitro veniva avvicinato, nello spazio antistante il proprio spogliatoio, oltre che da alcuni giocatori della Società Le Mole, anche dal Mattei, dirigente della stessa Società ed assistente arbitrale di parte nella gara appena conclusa, che lo colpiva improvvisamente con un calcio molto violento alla cavaglia destra, tanto da procurandogli intenso dolore ed immediato rigonfiamento della stessa; immediatamente dopo, lo spintonava ripetutamente e gli rivolgeva espressioni offensive e minacciose. A seguito di ciò l'arbitro era costretto a recarsi al Pronto soccorso del Policlinico Tor Vergata dove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo della cavaglia destra con prognosi di sette giorni salvo complicazioni.

- CRL 268/3

In definitiva, sia dal referto arbitrale e suo supplemento, che dall'audizione dello stesso arbitro, vi è la certezza che il Sig. Mattei si sia reso protagonista di una condotta gravemente violenta, accompagnata da offese e minacce verso il direttore di gara.

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritiene adeguata la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure e pertanto

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

AAAAAAAAAAAA

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 25 gennaio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

### I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA

**RECLAMO DELLA SOCIETA' GAP SSD ARL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.180 C5 DEL 10/01/2018**

**(Gara: REAL CITTA' DEI PAPI C5 – GAP SSD ARL del 23/12/2017 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2 Maschile)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 256 del 26/01/2018**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti;

Letto il reclamo;

letti gli atti ufficiali;

osserva:

A seguito di richiesta del reclamante, all'udienza del 25.01.18 veniva escussa la sig.ra Gabriella Pomposelli, quale Presidente p.t. della Gap ssd che contestava la dinamica degli episodi, come riferiti dal direttore di gara.

Sebbene il referto arbitrale costituisca fonte di prova privilegiata, per cui la responsabilità della reclamante deve ritenersi accertata, alla luce delle dichiarazioni raccolte, la Corte ritiene - in virtù di principi di congruità - di poter mitigare la sanzione irrogata.

Pertanto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad € 150,00.

La tassa reclamo va restituita.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. VIRTUS C. ACQUAPENDENTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ZAMMARCHI MICHAEL PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 18/01/2018**

**(Gara: GROTTA S.STEFANO C. 2012 – VIRTUS C. ACQUAPENDENTE del 14/01/2018 – Campionato di Prima Categoria)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 256 del 26/01/2018**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti;

Letto il reclamo; osserva:

la società reclamante ritiene ingiustificata, ed in ogni caso eccessiva, la sanzione inflitta al proprio giocatore, il quale giammai avrebbe tentato di aggredire l'Arbitro.

- CRL 268/4

Esaminati gli atti ed il rapporto di gara, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene che il comportamento del calciatore ZAMMARCHI Michael vada ricondotto ad un atteggiamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'Arbitro, ma senza alcun reale tentativo di aggressione, dal momento che il giocatore nella circostanza si trovava ad una distanza "di circa 40 metri", come riferito dallo stesso Direttore di gara.

Per tale motivo, la sanzione potrà essere parzialmente rivisitata.

Tutto ciò detto e ritenuto

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore ZAMMARCHI Michael a 2 gare.

La tassa reclamo va restituita.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' S.S.D. ATLETICO ACILIA A.R.L. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ANATOLIO FEDERICO FINO AL 16/03/2018 E DEL CALCIATORE POPA COSMIN PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.110 SGS DEL 18/01/2018**

**(Gara: ATLETICO ACILIA – PRO CALCIO CECCHINA del 13/01/2018 – Campionato Allievi Provinciali Fascia "B" Roma)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 256 del 26/01/2018**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,  
visti il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali;  
osserva:

la società reclamante ritiene eccessive le sanzioni comminate ai propri tesserati, e ne chiede pertanto la riduzione, alla luce dell'effettivo svolgimento dei fatti.

In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità del reclamo relativo al calciatore POPA Cosmin, in quanto – ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S. – non è impugnabile la squalifica dai calciatori fino a due giornate di gara.

Per quanto concerne il calciatore ANATOLIO Federico, questa Corte, esaminato il contenuto del referto arbitrale, rileva che in effetti la spinta nei confronti dell'Arbitro è avvenuta nel corso di una protesta collettiva e non ha causato alcuna conseguenza fisica.

Per tale motivo, pur censurandosi il comportamento del giocatore, si ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la sanzione, anche al fine di riportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore POPA Cosmin, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere, altresì, il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore ANATOLIO Federico al 23/02/2018.

La tassa reclamo va restituita.

**Pubblicato in Roma il 2 febbraio 2018**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli